



CONDIZIONI GENERALI

I termini, condizioni e pattuizioni di seguito riportate ("Condizioni Generali") disciplinano il rapporto contrattuale perfezionato tra RO.CE. SRL e il Committente sottoscrittore della relativa "Offerta".

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato indicato in appresso:
 - a. **Condizioni Generali**: indica l'elenco delle condizioni atte a disciplinare tutte le Offerte emesse da RO.CE. SRL in favore del Committente, da valere quale parte integrante e sostanziale di ciascun rapporto intercorrente tra il Committente e RO.CE. SRL.
 - b. **Committente**: indica la persona giuridica che commissiona la realizzazione di opere e servizi, per scopi riferibili all'attività commerciale ovvero professionale svolta.
 - c. **Corrispettivo**: indica il prezzo della/e Opera/e realizzate da RO.CE. SRL, così come risultanti dall'Offerta.
 - d. **RO.CE. SRL**: indica RO.CE. SRL, società che opera nel settore della progettazione e costruzione di pavimenti industriali.
 - e. **Offerta**: indica il documento, sottoscritto tra le Parti, contenente l'elenco delle condizioni speciali concordate tra le Parti al fine di disciplinare aspetti specifici e operativi della/e Opera/e, nonché il relativo Corrispettivo.
 - f. **Opera/e**: indica la/e prestazione/i commissionata/e dal Committente;
 - g. **Parti**: si intendono congiuntamente il Committente e RO.CE. SRL.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. Il contratto si intende perfezionato tra le Parti tramite la sottoscrizione dell'Offerta e la consegna della stessa a RO.CE S.r.l.
- 2.2. Il contratto sarà composto dai seguenti documenti:
 - a. Offerta;
 - b. Condizioni Generali.
- 2.3. Il Committente, con la sottoscrizione dell'Offerta, dichiara espressamente che tutti i documenti di cui all'art. 2.1 sono a lui noti in ogni loro parte, avendoli lo stesso visionati e accettati.
- 2.4. Le previsioni di cui all'Offerta che dispongono in difformità rispetto a determinate clausole delle Condizioni Generali saranno efficaci in deroga alle stesse.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO



3.1. RO.CE. SRL si impegna a eseguire la/le Opera/e meglio dettagliata/e nell'Offerta, nel rispetto della migliore prassi esecutiva e realizzativa.

4. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Il Committente si impegna a versare a RO.CE SRL il Corrispettivo riportato nell'Offerta, indicato al netto dell'IVA.

4.2. Il predetto Corrispettivo è stato consensualmente determinato in esito a libera trattativa delle Parti.

4.3. Il pagamento del Corrispettivo avverrà con le modalità e tramite le coordinate bancarie previste nella relativa Offerta.

4.4. In ipotesi di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora previsti dal D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno successivo rispetto a quello in cui la somma sarebbe contrattualmente esigibile, salvo quanto disposto al successivo articolo 8.1.

4.5. Qualora il Committente non provveda al pagamento del Corrispettivo nei termini contrattuali, RO.CE SRL dovrà intimare per iscritto al Committente di adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine, le Parti convengono che RO.CE. SRL sarà legittimata a risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo il risarcimento del danno patito.

4.6. Fermo quanto sopra, il Corrispettivo indicato nell'Offerta è da ritenersi comprensivo degli oneri di smaltimento dei rifiuti speciali, ad eccezione dello smaltimento di altri materiali, quali carta, plastica e altro materiale derivante dalle opere di preparazione del fondo.

4.7. Il Committente, oltre al Corrispettivo, è altresì tenuto a corrispondere, in favore di RO.CE. SRL, ogni importo dovuto a titolo di costo per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

5.1. Per tutta la durata del contratto così come risultante dall'Offerta, RO.CE. SRL dovrà garantire che l'esecuzione delle Opere sia prestata senza soluzione di continuità e secondo le regole dell'arte, ed a tale scopo dovrà dotarsi delle necessarie attrezzature e di personale idoneo, sia numericamente che qualitativamente.

5.2. Le Opere oggetto dell'Offerta si intendono comprensive di tutte le operazioni che le rendono complete, anche se non espressamente menzionate, il cui valore è compreso nel Corrispettivo.

6. OBBLIGHI A CARICO DI RO.CE. SRL

6.1. Sottoscrivendo l'Offerta, RO.CE. SRL si impegna e obbliga a:

- a. prestare la propria attività con la massima diligenza, assicurandone lo svolgimento secondo le tempistiche richieste dal Committente;



- b. comunicare tempestivamente al Committente ogni causa che possa costituire ostacolo al regolare e tempestivo svolgimento dei lavori oggetto dell'Offerta;
- c. consentire al Committente di effettuare i controlli sullo svolgimento dei lavori e sull'osservanza degli obblighi tutti assunti in forza dell'Offerta;
- d. tenere indenne il Committente, presa conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui RO.CE. SRL presterà la propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di qualsiasi infortunio sul lavoro che i dipendenti di RO.CE. SRL dovessero subire, nonché dei danni che dovessero derivare a terzi per il fatto compiuto da RO.CE. SRL;
- e. dare attuazione alle vigenti norme di legge, ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali in materia di igiene e ambiente di lavoro.

7. VARIAZIONE DELLE OPERE

- 7.1. RO.CE. SRL si impegna a non apportare alcuna variazione alla/e Opera/e senza il preventivo consenso scritto del Committente.
- 7.2. Nell'eventualità che si rendesse necessario apportare in corso d'opera delle variazioni specifiche essenziali ai fini dell'esecuzione della/e stessa/e, le Parti si accorderanno per iscritto in tal senso.
- 7.3. Fermo quanto sopra, qualunque variazione legittimamente adottata, comporterà l'applicazione di quanto stabilito dagli articoli 1659, 1660 e 1661 del codice civile in tema di variazione del Corrispettivo.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1. È consensualmente convenuto che RO.CE. SRL non è responsabile nei confronti del Committente, ovvero di terzi, per il ritardo o il mancato adempimento dei propri obblighi se imputato a caso fortuito o a forza maggiore, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: azioni di autorità pubbliche, alluvioni, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi e serrate anche non aziendali, atti di guerra, embargo, *lockdown* ovvero ogni altro fatto o causa estraneo a RO.CE SRL che non consenta la prestazione delle Opere e/o dei Servizi contrattualmente previsti. Qualora il blocco forzato delle Opere dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni lavorativi, RO.CE. S.r.l. avrà facoltà di recedere dal Contratto, salvo il versamento degli importi alla medesima dovuti per l'attività fino a quel momento svolta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 9.1. In ossequio a quanto previsto all'art. 4.5, le Parti convengono che il Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora il Committente contenuto



nella preventiva e obbligatoria diffida, allorquando il Committente abbia omesso il pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti, anche per una sola delle Opere indicate nell'Offerta.

10. COPERTURA ASSICURATIVA

10.1. Per le Offerte di valore pari e/o superiore a € [-], RO.CE. SRL ha sottoscritto un'apposita polizza di assicurazione, la quale prevede un massimale assicurato di € [-].

11. SUBAPPALTO

11.1. RO.CE. SRL potrà avvalersi, tramite apposito contratto, di terzi subappaltatori per l'esecuzione delle Opere oggetto della presente Offerta, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Committente.

12. COMUNICAZIONI

12.1. Qualunque comunicazione tra le Parti dovrà essere trasmessa presso la sede legale ovvero tramite pec riportata nell'Offerta e nelle presenti Condizioni Generali.

12.2. Le comunicazioni inoltrate a RO.CE. SRL si intenderanno ricevute 3 (tre) giorni dopo l'invio se inviate per posta prioritaria, il giorno stesso dell'invio se trasmesse a mezzo pec, in un giorno feriale e durante il giorno lavorativo successivo al giorno festivo in cui la pec o la e-mail sia stata inviata.

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

13.1. RO.CE. SRL e il Committente si impegnano, pena la risoluzione dell'Offerta, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Parti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del rapporto, notizie relative alle rispettive attività di cui siano venute a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

13.2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui siano venute a conoscenza nell'espletamento della/e Opera/e.

14. TRATTAMENTO DEI DATI

14.1. I dati del Committente sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

14.2. Inoltre, RO.CE. SRL ha adottato procedure e policy aziendali sulla protezione dei dati in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 al fine di garantire standard di sicurezza e regole per un adeguato trattamento dei dati personali.

15. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dal diritto italiano e interpretate in base ad esso.

15.2. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Offerta ovvero delle presenti Condizioni Generali saranno di competenza esclusiva del Foro di Parma.



16. PREVISIONI DI CHIUSURA

16.1. È previsto tra le Parti che:

- a. in ipotesi di contrasto tra le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali e le disposizioni di cui all'Offerta, queste ultime prevalgano sulle prime;
- b. per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti si riportano alle norme in vigore applicabili in materia;
- c. qualsiasi modifica alle obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o nell'Offerta sarà valida e vincolante ove risulti da atto scritto firmato tra le Parti;
- d. qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali dovesse risultare invalida, nulla ovvero inapplicabile per qualsivoglia motivo, tale disposizione sarà ritenuta superata e non inciderà sulla validità e applicabilità delle altre disposizioni.